

Riunione del 30 gennaio 2007

**03.06.07 RICORSO SOCIETA' PALLAVOLO LODI E VOLLEY 2000 c/ CAF-
SEZ.DISTACCATA MILANO – del 04.12.06**

La CORTE FEDERALE

composta dai Signori:

1) Avv. Renato Tobia

Presidente

2) Avv. Franco Fabriani

Vice - Presidente

3) Avv. Claudio Di Tullio

ha così deciso in relazione al ricorso proposto il 12.12.06 dalle società Pallavolo Lodi e Volley 2000 Tavazzano nei confronti della sentenza della Corte d'Appello Federale - Sezione Distaccata di Milano pronunciata il 4.12.06

FATTO

Con sentenza affissa il 19.10.06 la Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata – accoglieva il ricorso presentato dalle atlete Chiodi Valentina e Brusati Tania e disponeva lo scioglimento del vincolo a tempo indeterminato in favore delle ricorrenti.

In data 4.12.06 la C.A.F. dichiarava la carenza di legittimazione ad impugnare in capo alla società Volley 2000 Tavazzano, respingeva l'appello proposto dalla società Pallavolo Lodi, confermava la decisione adottata dalla Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata, disponeva l'incameramento della relativa tassa e la restituzione di quanto irrualmente versato dalle atlete resistenti.

Avverso tale delibera le ricorrenti proponevano impugnazione avanti la Corte Federale, dolendosi dell'illegittima applicazione dei regolamenti nel caso di specie e chiedendo l'accoglimento dei motivi di gravame.

DIRITTO

Il primo motivo relativo alla omessa ed insufficiente motivazione circa la carenza di legittimazione all'impugnazione della Società Volley 2000 Tavazzano dichiarata dalla C.A.F. è palesemente infondato e deve essere rigettato. Al contrario appare compiutamente motivata la dichiarata carenza di legittimazione all'impugnazione della società Volley 2000 Tavazzano per difetto dell'interesse ad impugnare previsto dall'art.89 regolamento giurisdizionale. Il diritto si fonda su principi certi, precisi ed univoci e, di conseguenza, i supposti accordi intercorsi tra le due società ricorrenti e mai formalizzati a livello federale non hanno certamente alcun valore giuridico.

Anche il secondo motivo, con cui le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 82 e 83 regolamento giurisdizionale, non può trovare accoglimento. Infatti la sentenza della C.A.F. appare, anche sotto questo profilo, immune da qualsiasi censura, attesa l'estrema correttezza di tutto l'iter logico - giuridico seguito dall'organo giudicante nella deliberazione. D'altronde il concetto è di palmare evidenza: la parte che non si costituisce in giudizio nei termini non può ricevere alcun avviso o comunicazione sugli sviluppi del giudizio e non può formulare domande, eccezioni e deduzioni, così come previsto dagli articoli 81-82-83 regolamento giurisdizionale. Le doglianze afferenti alla supposta violazione e falsa applicazione degli articoli 82 e 83 regolamento giurisdizionale, che secondo le ricorrenti inciderebbero gravemente sul diritto di difesa e sul principio del contraddittorio, sono prive di qualsiasi pregio giuridico.

Anche il terzo motivo, con cui viene eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art.90 regolamento giurisdizionale, è destituito di qualsiasi fondamento. Correttamente la C.A.F. ha ritenuto inammissibili le domande formulate e la documentazione prodotta in sede di gravame. Impeccabilmente quindi il giudice *a quo* ha limitato il raggio d'azione della propria decisione alla documentazione probatoria che ritualmente ha trovato ingresso nel giudizio di primo grado.

Infine, anche il quarto motivo afferente alla insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata erogazione di un indennizzo da parte della C.T.A. alle ricorrenti società, va respinto. Come già argomentato dal giudice di secondo grado la mancata costituzione in giudizio in primo grado e la mancata formulazione di tale richiesta da parte delle società ricorrenti hanno di fatto esonerato la C.T.A. dal dover deliberare sul punto, in ossequio del principio generale di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.

P.Q.M.

la Corte Federale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalle società Volley 2000 Tavazzano per carenza di legittimazione ad impugnare e rigetta il ricorso proposto dalla società Pallavolo Lodi.

Roma, 6 febbraio 2007

f.to Il Presidente
(Avv. Renato Tobia)